

5-06180 Gusmeroli: Semplificazione degli adempimenti relativi all'inserimento nella dichiarazione dei redditi dei contribuiti e *bonus* ricevuti per fare fronte alla crisi pandemica.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti, con riferimento al modello di dichiarazione dei redditi 2021, segnalano come sia richiesto ai contribuenti di indicare in tre apposite sezioni – RS, RU, e RG – tutti i bonus e contributi ricevuti ed erogati per far fronte alle difficoltà economiche correlate all'emergenza epidemiologica da COVID-19 in forza dei vari provvedimenti legislativi emanati.

In proposito, premesso che tali erogazioni costituiscono bonus esenti da tassazione per espressa previsione normativa e che il Fisco è già in possesso delle informazioni ad esse relative, gli Onorevoli interroganti fanno presente come eventuali errori di compilazione da parte del contribuente possano far sì che lo stesso possa incorrere nel rischio di accertamento così come nell'onere di sanare gli errori e le regolarità formali.

Tanto premesso, gli Interroganti chiedono se si intendano adottare iniziative volte a prevedere un azzeramento o riduzione delle sanzioni o una sanatoria per eventuali dimenticanze ovvero a prevedere, da parte dell'Agenzia delle entrate, un'eventuale automatica e successiva integrazione dei dati mancanti o comunque non inseriti dal contribuente.

Al riguardo, sentita l'Agenzia delle entrate, si rappresenta quanto segue.

Con riferimento ai quadri RF, RG e RE (che sono i quadri in cui sono determinati i redditi d'impresa o di lavoro autonomo), deve premettersi che, in linea generale, ad oggi, la vigente normativa non prevede che l'Agenzia delle entrate predisponga la dichiarazione dei redditi precompilata per i soggetti esercenti attività d'impresa o di lavoro autonomo, analogamente a quanto avviene per i lavoratori dipendenti e i pensionati per il 730 precompilato. Ciò in quanto molte informazioni necessarie per la compilazione della dichiarazione non sono nella disponibilità dell'Amministrazione finanziaria nei tempi richiesti per la predisposizione di un'ipotetica precompilata e anche perché le attuali regole di determinazione dei redditi d'impresa e di lavoro autonomo sono molto articolate e richiedono una valutazione di situazioni di fatto conoscibili solo dall'operatore. Ciò premesso, l'indicazione degli importi dei contributi a fondo perduto nelle dichiarazioni dei redditi dei beneficiari, con appositi codici illustrati nelle istruzioni per la compilazione, è finalizzata a garantire la non concorrenza alla determinazione del reddito dei predetti contribuiti.

In relazione ai soggetti in contabilità ordinaria (che compilano il quadro RF), alla luce del principio di derivazione dell'utile fiscale da quello civilistico (in virtù del quale in dichiarazione dei redditi, partendo dall'utile civilistico, si apportano le variazioni in aumento e in diminuzione, in applicazione delle norme fiscali, al fine di determinare il reddito imponibile), è necessario che i contributi ricevuti, per non essere considerati ricavi, siano indicati tra le variazioni in diminuzione.

Per quanto concerne il quadro RU (che deve essere compilato dai soggetti che fruiscono dei crediti d'imposta derivanti da agevolazioni concesse alle imprese), si premette che in esso vanno indicate solo le misure agevolative concesse sotto forma di credito d'imposta, contraddistinte dagli appositi codici individuati nelle istruzioni per la compilazione del quadro; con riferimento a tali misure agevolative, nel quadro RU sono richieste informazioni che non sono a conoscenza dell'Agenzia delle entrate. Pag. 120 In particolare, in tale quadro vanno indicati gli importi maturati, in base alle regole previste dalle norme istitutive di ciascun credito d'imposta, e i valori delle eccedenze che il contribuente intende riportare negli anni successivi.

Infine, in relazione al prospetto degli aiuti di Stato, contenuto nel quadro RS delle dichiarazioni dei redditi, si evidenzia, in primo luogo, che le informazioni richieste – necessarie all'iscrizione nel Registro nazionale degli aiuti di Stato (RIMA) – non sono tutte nella disponibilità dell'Agenzia, tenuto

anche conto che le definizioni previste dalle norme comunitarie in materia di aiuti di Stato non coincidono con quelle nazionali.

Ciò premesso, si osserva che i contributi in esame sono stati qualificati aiuti fiscali automatici da registrare a posteriori nel RNA ai sensi dell'articolo 10 del decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115 (regolamento istitutivo del Registro nazionale degli aiuti di Stato). L'articolo 10 anzidetto prevede testualmente che tali aiuti «si intendono concessi e sono registrati nel Registro nazionale aiuti, ai fini del presente decreto, nell'esercizio finanziario successivo a quello di presentazione della dichiarazione fiscale nella quale sono dichiarati». Pertanto, proprio in virtù della qualificazione dei contributi in parola quali aiuti di Stato ex articolo 10, si è reso necessario prevederne l'evidenziazione nelle dichiarazioni fiscali. In particolare, nella dichiarazione dei redditi devono essere riportati i dati necessari a consentire la registrazione degli aiuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato, che non sono desumibili dalle basi dati a disposizione dell'Agenzia, ossia la dimensione e la forma giuridica dell'impresa, il settore dell'aiuto fruito e il codice ATECO corrispondente all'attività interessata dalla componente di aiuto (le norme comunitarie fanno rinvio a definizioni e concetti che non sono allineati a quelli presenti nella normativa interna). Si precisa che i software di compilazione messi a disposizione dall'Agenzia, in caso di indicazione dei predetti contributi nei quadri di determinazione del reddito, prevedono la compilazione automatica dei medesimi dati nel prospetto degli aiuti di Stato, riducendo il rischio che i contribuenti trasmettano la dichiarazione dei redditi senza aver riportato nel suddetto prospetto le informazioni sopra descritte di cui l'Agenzia non è a conoscenza (dimensione, forma giuridica, settore e codice attività).

La mancata indicazione dell'importo dei contributi percepiti, non arrecando alcun pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo dell'Agenzia e non incidendo sulla determinazione della base imponibile o dell'imposta, non comporta, relativamente a tali profili, alcuna conseguenza per i beneficiari degli stessi (neppure di tipo sanzionatorio). Tuttavia, la mancata registrazione degli aiuti implica le conseguenze previste dall'articolo 17 del citato regolamento, il quale prevede al comma 2 che «l'inadempimento degli obblighi di registrazione previsti dal presente regolamento.... determina l'illegittimità della fruizione dell'aiuto individuale».